

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
SALVI: Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero (480).	509
PRESIDENTE	509, 510, 515
LUSSIGNOLI FRANCESCO	514
MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	513
MENZIANI ENRICO, <i>Relatore</i>	510, 512
PALOPOLI FULVIO	511, 513, 514
RAUTI GIUSEPPE	511, 513, 514
RUBINO RAFFAELLO	511
SULLO FIORENTINO	510, 511, 514
VENTRE ANTONIO	515
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	515

La seduta comincia alle 10,30.

MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Salvi: Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero (480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Salvi: « Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero ».

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1982

ENRICO MENZIANI, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che la proposta di legge Salvi è già stata da noi altre volte presa in considerazione, e che su di essa abbiamo anche chiesto il parere alla Commissione esteri, parere che ci è giunto e che è favorevole.

Come i colleghi sanno, il problema nasce da una situazione che è particolare per i medici italiani che operano in Etiopia, proprio perché quel paese non rilascia certificati di riconoscimento del servizio prestato, con la conseguenza che i medici italiani che vi hanno lavorato non possono avvalersi di quel periodo per il punteggio in caso di partecipazione ad un concorso sul territorio nazionale.

Penso, comunque, che la maggioranza della Commissione potrebbe trovarsi concorde sulla nuova formulazione dell'articolo unico, nuova formulazione che rappresenta il risultato cui il lavoro svolto sull'argomento ci ha condotto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne dò lettura:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, è aggiunto il seguente comma:

« L'attestato dal quale risulti la natura pubblica o di interesse pubblico e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani nel caso di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di sole comunità italiane in territorio straniero ».

L'onorevole Menziani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del ministro

della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare:

1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane;

2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso ».

FIorentino Sullo. Credo che dal punto di vista giuridico e formale non ci siano obiezioni da parte nostra, anzi, per motivi di equità io sarei addirittura del tutto favorevole, però in questo momento ritengo che si debba considerare con particolare attenzione anche il possibile aggravio finanziario derivante dal provvedimento in esame. Intendo dire che nella situazione in cui il paese si trova dovremmo essere sempre attenti a considerare (potrebbe anche trattarsi di un onere minimo per la collettività nazionale) l'essenza, anche dei problemi minori, non soltanto dal punto di vista dell'equità astratta e giuridica, ma anche da quello delle conseguenze di natura finanziaria sostanziale.

Forse il relatore potrà fornirci elementi tali da tranquillizzarci, ma io per il momento pongo il problema di principio degli eventuali oneri da addossare alla comunità nazionale. Vorrei sapere dal relatore quali saranno in concreto gli oneri per la nostra comunità, quali e quanti sono i casi per cui si dovrà ricorrere a questo provvedimento. Una volta chiariti questi dubbi, deciderò come votare.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle, onorevole Sullo, che su questa proposta di

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1982

legge la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

FIorentino Sullo. So benissimo che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, ma si tratta di un parere consultivo riguardo al finanziamento del provvedimento; ma noi dobbiamo porci coscientemente il problema relativo all'applicazione di questa normativa.

Raffaello Rubino. La preoccupazione espressa dal collega Sullo, legittima sotto il profilo del metodo, credo debba essere valutata alla luce del testo che stiamo per approvare, il quale fa riferimento ad un attestato che notoriamente serve a fini di concorso per l'attribuzione di punteggio. Ciò significa che non vi sarà onere alcuno per lo Stato, cioè per gli enti presso i quali il sanitario parteciperà a concorsi.

FIorentino Sullo. Mi pongo dei problemi circa l'indennità coloniale attribuita all'ente presso il quale è stato vinto il concorso dal sanitario che ha prestato servizio all'estero.

Giuseppe Rauti. Vorrei ricordare che la richiesta avanzata dall'onorevole Sullo era stata già oggetto di discussione nelle precedenti fasi della discussione su questa proposta di legge. Inoltre a me sembra che si ponga anche un problema più generale di serietà legislativa. Infatti, mentre nella relazione che accompagna la proposta di legge si fa esplicito riferimento al caso dell'ospedale di Asmara, nel testo dell'articolo unico questo riferimento manca completamente. Si deve dedurre che si tratta di una disposizione generale che può riguardare altri paesi, altri ospedali stranieri, altri attestati che possono essere rilasciati da autorità consolari analoghe a quella etiopica.

Ora, con la vasta rete ospedaliera che la comunità italiana ha in molti paesi del mondo ci troveremo ad autorizzare la concessione di attestati, indubbiamente benemeriti e meritevoli, ma senza poter quantificare l'area di applicazione della norma di legge. È esatto affermare che questo provvedimento non comporta oneri im-

diati per lo Stato, ma è anche vero che ove le richieste fossero più ampie noi ci troveremmo a dover assorbire prestazioni lavorative effettuate al di fuori del territorio nazionale.

Avevo già chiesto, per serietà legislativa, se il Ministero della sanità, attraverso il Ministero degli esteri, era in grado di quantificare i casi di applicazione di questo provvedimento, ma nessuna risposta è arrivata ancora al riguardo.

Ora, nessuno contesta il merito del servizio prestato presso l'ospedale di Asmara, ma bisognerebbe sapere di più circa situazioni analoghe che attraverso questa norma in futuro potrebbero gravare sulle finanze dello Stato.

A questo punto, se il Ministero della sanità non è in grado di darci queste informazioni, ne prenderemo atto e resteranno agli atti queste nostre considerazioni e perplessità. A quanto pare si intende riferirsi ad un solo caso specifico, speriamo in futuro che non siano rilasciati attestati in numero superiore allo spirito orientativo del provvedimento.

Fulvio Palopoli. Brevemente voglio ricordare che è ormai molto tempo che ci occupiamo di questo provvedimento: abbiamo discusso il 21 maggio 1980, il 29 gennaio 1981, il 6 maggio 1981 e il 20 maggio 1981. Abbiamo avuto, dunque, già occasione di esprimere alcune osservazioni di merito; alcune, come quelle dell'onorevole Rauti, riguardanti la portata del provvedimento, altre in cui la nostra autorità consolare si sostituisce a quella sanitaria di quei paesi nell'attestazione delle caratteristiche di un presidio sanitario soggetto alla legislazione del paese ospite.

Da parte nostra, avevamo cercato di ottenere dal Ministero della sanità, da quello degli esteri e dalla stessa Commissione esteri della Camera maggiori lumi sulle questioni da affrontare. Il parere che sull'ultima formulazione del testo da parte del relatore ha espresso la Commissione esteri richiama un problema sicuramente di notevole importanza che porterebbe ad una ulteriore estensione del significato

della proposta di legge. Essa ha fatto riferimento alla necessità di un raccordo con le normative in materia di cooperazione tecnica ed economica che investono in larga misura operatori sanitari italiani che lavorano all'estero, soprattutto nel terzo mondo.

Praticamente la Commissione esteri ci ha stimolati ad affrontare la questione del riconoscimento dell'attività dei nostri operatori sanitari che lavorano in rapporti di cooperazione internazionale con i servizi sanitari di altri paesi; mentre nulla ci ha detto circa il problema da noi posto specificamente.

Certamente alcune delle perplessità espresse rimangono, fra cui una in particolare: se approviamo un provvedimento che riguarda esplicitamente solo il problema creato dall'ospedale di Asmara facciamo un'operazione abbastanza discutibile perché certamente delimitiamo la portata del provvedimento, ma si troveremo nella condizione di approvare altri provvedimenti per casi analoghi. Per altro, mi chiedo se il problema non potesse essere risolto con un atto amministrativo. Comunque, così non è stato, perché il Governo non ci ha detto di essere orientato in questo senso. Allora, volendo risolvere il problema dell'ospedale di Asmara, credo che il male minore sia di formulare il testo in modo da comprendere questo ed altri casi identici. Mi rendo conto che così facendo si apre il problema posto dal collega Rauti, ma fra i due elementi contraddittori propendo per questa seconda soluzione che dà un minimo di dignità al provvedimento.

Credo che l'ultima formulazione proposta dal relatore, che è stata corretta rispetto al testo sottoposto alla Commissione esteri, sia migliore della dizione originaria, perché in essa si fa preciso riferimento all'articolo 2 della legge n. 735 del 1960, per cui non è assolutamente dubbio che si tratti di attestazioni relative alla natura dell'ospedale per il riconoscimento del servizio ai fini della partecipazione a concorsi presso le unità sanitarie locali ed enti comunque ospedalieri del

nostro paese, e viene anche chiarito che questa potestà di attestazione da parte delle autorità consolari italiane avviene solo nel caso in cui l'autorità locale del paese estero si rifiuti di dare un qualsiasi attestato. Si tratta quindi di una azione surrogatoria: in qualche modo bisogna pur far sì che il nostro paese riconosca il tipo di istituto in cui l'operatore sanitario ha prestato servizio.

Devo dire molto francamente che, secondo noi, restano una quantità di elementi equivoci, dubbi e perplessità. Il relatore ha compiuto il massimo sforzo possibile per aggiustare il testo della proposta di legge, di cui non siamo entusiasti; riteniamo tuttavia che non valga assolutamente la pena di protrarre oltre la discussione, perché sono due anni che cerchiamo di ottenere maggiori lumi e sostegno da parte di autorità governative di diverso tipo, ma non abbiamo ottenuto granché.

Come ho già detto, ritengo che la formulazione proposta dal relatore, ancorché non perfetta, sia tutto sommato migliore rispetto a quella originaria. Siamo contrari in via di principio al fatto che problemi di questo genere vengano risolti con legge, perché sarebbe opportuno seguire un'altra via; tuttavia riteniamo che a questo punto si possa concludere l'iter del provvedimento e se, come penso, arriveremo al voto, ci asterremo per i motivi di carattere generale che ho già espresso, pur riconoscendo che per lo sforzo compiuto dal relatore si è arrivati a predisporre un provvedimento che ha una certa dignità e che quindi può essere approvato.

ENRICO MENZIANI, *Relatore*. Pur condividendo alcune preoccupazioni che sono state espresse, vorrei far osservare un aspetto che forse è sfuggito: la norma contemplata all'inizio del comma aggiuntivo, che è del seguente tenore: « Nel caso che l'autorità sanitaria del paese estero non rilasci l'attestato... », sarà inutile in tutti i casi in cui l'autorità del paese estero rilasci l'attestato, come avviene nella stragrande maggioranza dei

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1982

casi. Sono a conoscenza di un caso in cui, per ragioni politiche, uno Stato non rilascia questo certificato. Pertanto, essendo a conoscenza di un solo caso ma avendo il dubbio che ve ne possano essere altri, mi sembra giusto non specificare il caso, ma aggiungere questa norma che è di carattere generale, in base alla quale, qualora lo Stato estero non rilasci l'attestato, questo può essere rilasciato dalla autorità consolare italiana. Questo perché, di fronte alla possibilità di partecipare ad eventuali concorsi, è giusto che i cittadini italiani, che hanno esercitato e fatto esperienza in altri paesi, possano dimostrare questa loro maggiore professionalità. Non capisco perché tale professionalità possa essere riconosciuta in Italia e nei paesi che rilasciano il certificato, ma non lo debba essere in qualche modo laddove esistono situazioni che non dipendono certamente dai soggetti, ma da questioni di carattere politico generale, per cui anche a questi cittadini si deve dare la possibilità di partecipare ai concorsi senza che venga menomato un loro diritto. In sostanza, si tratta di far accedere ai concorsi, con tutta la documentazione necessaria, questi cittadini che per altro potrebbero parteciparvi anche senza documentazione. Poiché, in sostanza, ciò lederebbe un loro diritto, si è introdotto questo comma che, secondo me, non crea oneri, perché è evidente che si parteciperà ai concorsi nel caso in cui questi vengano fatti. Cioè, l'onere non dipende da questa norma, ma dal fatto se si fanno concorsi in eccesso, non necessari. Questo, però, è un problema che esula per il momento...

FIorentino SULLO. Anzianità pregressa.

ENRICO MENZIANI, *Relatore*. Non vedo perché l'anzianità che è pregressa la possiamo riconoscere laddove uno Stato rilasci l'attestato, ma non dobbiamo in qualche modo riconoscerla laddove non si rilasci l'attestato. L'anzianità pregressa è un diritto sostanzialmente che viene acquisito dai cittadini. Per questi motivi raccoman-

do alla Commissione di votare a favore dell'emendamento.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Come ha detto l'onorevole Menziani, ci troviamo di fronte a medici che hanno prestato servizio presso l'ospedale di Asmara (anche a me risulta solo questo caso, però non potrei dire che non ve ne siano altri, per cui concordo con l'ampia dizione proposta dal relatore) e che vogliono partecipare ad un concorso, per cui non riesco a capire perché non debbano avere un'attestazione del lavoro che hanno compiuto presso questo ospedale.

FULVIO PALOPOLI. Non si tratta di questo, ma dell'attestazione della natura giuridica dell'ente in cui gli operatori hanno prestato servizio.

GIUSEPPE RAUTI. Di *standards* professionali che vi possono essere o no.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La questione è delicata, però non capisco perché, se il certificato lo rilascia l'autorità straniera, va bene, mentre, se lo rilascia il consolato italiano, si sollevano difficoltà. Se l'Etiopia si rifiuta di rilasciare questo tipo di certificato, mi sembra che, nei confronti dei medici che possono utilizzare il certificato per un eventuale concorso, anche ai fini della natura e delle finalità dell'ente o istituto, sia giusto ritenere che l'attestato rilasciato dagli organi consolari italiani abbia lo stesso valore, anzi forse un valore maggiore rispetto a quello che possono rilasciare altri paesi. Non riesco a capire perché si dovrebbe votare contro l'emendamento Menziani che prevede una attestazione relativa soltanto al tipo di ospedale, e quindi valida non per avere un posto, ma per partecipare ai concorsi, e perché, ripeto, quando il certificato lo rilascia l'autorità straniera, va bene, mentre, quando lo rilascia l'autorità italiana, si sollevano difficoltà.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1982

FIorentino SULLO. Ho ascoltato attentamente l'intervento dell'onorevole Rauti, però mi rimangono molti dubbi, il primo dei quali è relativo al fatto che pur se noi in effetti ci adoperiamo per andare incontro alle giuste esigenze di alcuni cittadini italiani che hanno lavorato all'estero, al tempo stesso ci dobbiamo preoccupare di non danneggiare i cittadini italiani che hanno lavorato in Italia, evitando che favorire gli uni significhi danneggiare gli altri.

Noi, ripeto, abbiamo il dovere di approfondire certi problemi che non sono solo di natura giuridica e che possono avere anche dei pesanti risvolti economici, nel senso che le posizioni pregresse di coloro che provengono dall'estero ricadranno, se essi saranno vincitori di concorsi, sulle unità sanitarie locali.

Stando così le cose, poiché non intendo oppormi al provvedimento ma nemmeno posso pronunciarmi in suo favore così com'è formulato, mi asterrò dalla votazione.

GIUSEPPE RAUTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'emendamento, e quindi del provvedimento, non sapendo se alla base del diniego del rilascio dall'attestato da parte dello Stato Etiopico ci siano motivazioni politiche o di carattere tecnico, motivazioni delle quali noi dovremmo essere perfettamente a conoscenza per esprimere in merito un giudizio valido.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Ribadisco il voto favorevole del gruppo democratico cristiano al provvedimento in esame nella nuova formulazione proposta dal relatore, confermando la validità delle argomentazioni e delle motivazioni dallo stesso relatore addotte nel corso della precedente seduta, allorché il problema è stato dibattuto e la Commissione si è soffermata a lungo su di esso cercando di derimere le preoccupazioni ed i dubbi sollevati da diversi colleghi intervenuti nel dibattito.

Alle motivazioni addotte dal relatore desidero aggiungere che se non è nostra

intenzione agevolare questi medici rispetto a quelli che hanno sempre lavorato sul territorio nazionale, non possiamo d'altra parte dimenticare le condizioni spesso difficili e disagiate in cui gli operatori sanitari in questione hanno lavorato, per cui se la loro esperienza non deve essere premiata certamente non può essere nemmeno punita.

Sulla base di queste considerazioni il nostro voto sarà favorevole, con l'auspicio che il Ministero della sanità si impegni a fondo in questa direzione, dando in merito precise indicazioni al Consolato.

FULVIO PALOPOLI. Avendo già preannunciato l'astensione del gruppo comunista, intervengo esclusivamente nel tentativo di chiarire maggiormente la situazione, perché alla fine si rischia di non sapere di cosa stiamo parlando. La questione più delicata riguarda la natura del presidio presso il quale l'operatore sanitario ha prestato servizio, in quanto in sede di riconoscimento dei titoli per il lavoro svolto (al fine della partecipazione a concorsi sul territorio nazionale) la legge sullo stato giuridico del personale attribuisce un punteggio diverso a seconda che il servizio sia stato prestato presso ospedali pubblici o presso ospedali privati. Ora, in mancanza - è questa la delicatezza del problema - di un attestato dello Stato ospite sulla natura dell'ospedale presso il quale i nostri connazionali hanno prestato servizio, noi disponiamo che sia l'autorità consolare a stabilire se quell'ospedale è pubblico o è privato, ma questo è un modo di procedere del tutto anomalo, perché non è del servizio prestato che si parla, ma di tutta un'altra cosa. Noi possiamo infatti discutere su cosa deve essere fatto per il riconoscimento del lavoro svolto, ma non sulla natura degli enti presso i quali i nostri operatori sanitari hanno prestato il loro servizio all'estero. Su questo punto ritengo che più precise indicazioni ci debbano venire dal Ministero degli esteri e dalla rispettiva Commissione parlamentare. È per questa ragione che non ci sentiamo tranquilli nel

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1982

dare il nostro voto favorevole ad un testo, sia pure corretto dal punto di vista formale, per cui il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

ANTONIO VENTRE Premetto a queste mie brevi considerazioni che voterò a favore del testo proposto dal relatore, anche se da parte mia vi sono alcune perplessità ancora non risolte. Alcune di tali perplessità sono le stesse esposte in precedenza da vari colleghi; ma in più ve n'è una relativa al fatto che il servizio prestato all'estero viene qualificato come servizio pubblico anche se è stato prestato in un semplice ambulatorio. Per cui, un qualunque medico, che ha prestato un qualunque servizio all'estero, può partecipare ad un concorso per titoli, attraverso l'attestato che gli viene rilasciato, lo può vincere e si trova ad essere primario in una specializzazione che non gli compete. È inutile che io sottolinei a questo punto i danni che potranno derivare da situazioni di questo genere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico presentato dal relatore e al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Salvi: « Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero » (480):

Presenti	23
Votanti	10
Astenuti	13
Maggioranza	6
Voti favorevoli	10
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Anselmi, Armella, Armellin, Garavaglia, Lussignoli, Menziani, Trotta, Urso Giacinto, Ventre.

Si sono astenuti:

Calonaci, Carloni Andreucci, Colomba, Da Prato, Fabbri, Giovagnoli Sposetti, Lanfranchi Cordioli, Palopoli, Pastore, Rauti, Sandomenico, Sullo, Tagliabue.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO